Gennaio 2014 NR. 153

Collegamento TARANTO

SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI DI POLIZIA
SEGRETERIA PROVINCIALE - C.so Italia n. 156 - TEL. - FAX 099.7305070
SUPPLEMENTO MENSILE A «COLLEGAMENTO SIULP» NOTIZIARIO DELLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP - VIA VICENZA, 26 - 00185 ROMA - REG. TRIB. DI ROMA N. 128/82
sito internet http://www.siulptaranto.it e-mail: taranto@siulp.it

Concorso interno, per titoli di servizio, a 7563 posti per l'accesso alla nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente.

CHIARIMENTI

Quesiti posti dal SIULP.
Con riferimento alla pubblicazione del bando di concorso interno, per titoli di servizio, a 7563 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia lo scorso 23 dicembre u.s., pubblichiamo in sintesi i principali quesiti inviati al Dipartimento della P.S. in ordine ai problemi interpretativi ed alle numerose richieste di chiarimento a noi pervenute dal territorio.
Al riguardo, non abbiamo mancato di far presente all'Amministrazione come sia auspicabile un sollecito riscontro ai quesiti atteso che il 22 gennaio è prevista la scadenza del termine di presentazione delle domande al concorso.

- *I 9158 Assistenti Capo in ordine di ruolo risultanti dallo stralcio pubblicato sul portale doppiavela, che parteciperanno all'aliquota dei posti a loro riservati dal 2004 al 2012, saranno valutati tutti nelle singole annualità, considerando pertanto il termine "complessivamente" riportato nell'art. 2 e segg. del bando di concorso, riferito al doppio dei posti di tutte le annualità e non a quella della singola annualità?*
- *Se un partecipante al concorso nelle diverse annualità e in entrambe le aliquote, sia quella riservata agli Assistenti Capo che quella agli Agenti ed Assistenti con almeno quattro anni di servizio, dovesse risultare vincitore in più aliquote di posti messi a concorso, verrà interpellato per optare atteso che i vincitori dell'aliquota riservata agli Assistenti Capo hanno garantito il rientro nella sede di servizio?*
- *I colleghi transitati nel ruolo tecnico per motivi di salute, ma che rispetto ad alcune annualità del concorso possedevano i requisiti previsti per entrambe le aliquote di posti messi a concorso, possono partecipare esclusivamente per quelle annualità? Se si, come riteniamo, perché l'attuale procedura informatica non gli consente di presentare la domanda?*
- *I colleghi promossi per merito straordinario negli ultimi anni, ma che, rispetto ad alcune annualità precedenti del concorso possedevano i requisiti previsti per entrambe le aliquote, possono partecipare alla procedura concorsuale, atteso che in tal modo l'eventuale superamento del concorso consentirebbe a loro di acquisire un'anzianità maggiore ed evitando pertanto che il riconoscimento premiale diventi penalizzante laddove fossero esclusi?*
- *Ai fini della valutazione dei titoli sulla conoscenza della lingua inglese e delle procedure e dei sistemi informatici, saranno presi in considerazione attestati di corsi effettuati presso Enti pubblici o privati, e comunque quale sarà la documentazione necessaria per attribuire i punteggi ai suddetti titoli?*
- *E' possibile integrare la domanda già presentata online, atteso che numerosi colleghi per erronea interpretazione o per scarsa informazione rispetto ad alcuni aspetti poco chiari del concorso, non hanno indicato la partecipazione ad alcune annualità?*
- *Qual'è la procedura per annullare la domanda di partecipazione al concorso già presentata, atteso che l'attuale procedura informatica non lo consente?*
- *Se ci sarà differenza di valutazione o di punteggio della laurea di 1° livello triennale rispetto a quelle del vecchio ordinamento o magistrale?*
- *I candidati che riempiono la domanda, al fine di vedersi riconosciuto il punteggio perché idonei in altri concorsi, devono indicare loro il possesso di detto requisito, devono produrre apposita documentazione oppure il punteggio sarà attribuito in automatico?*
- *I concorrenti che partecipano ai posti riservati in quanto in possesso dell'attestato di bilinguismo (art.*

(segue a pag. 2)

(segue da pag.1)

CHIARIMENTI

4 D.p.r. 26/7/1976 nr. 752), ai quali è fatto obbligo di indicarlo nella domanda, qualora abbiano scelto di concorrere per i posti riservati e risultassero non rientranti nel numero dei posti riservati indicati nel singolo bando, come verranno considerati ai fini del concorso?

- *Rispetto ai titoli ammessi a valutazione si chiede di conoscere se i corsi per l'appartenenza alle diverse specialità o quelli relativi alle specializzazioni verranno considerati. Parimenti si chiede se è possibile conoscere quali sono i titoli che rientrano nella definizione "speciali riconoscimenti e ricompense" che daranno diritto a un punteggio.*
- *Si chiede di conoscere se nell'indicazione dei posti che saranno individuati per ogni singola sede, relativamente ai vari concorsi dal 2004 al 2012, si terrà in considerazione il principio del rientro nelle sedi di coloro i quali, essendo vincitori dei concorsi precedenti e non rientrando nei posti disponibili nella propria sede, sono stati costretti ad andare in sedi diverse.*
- *Se c'è il rischio per i candidati che presentano domanda di partecipazione, avendone i requisiti, ad entrambe le aliquote (posti riservati agli assistenti capo e quelli riservati agli agenti e assistenti con almeno 4 anni di servizio) che il sistema online possa escluderli dalla partecipazione al concorso.*

PUBBLICHIAMO DI SEGUITO LE RISPOSTE FORNITE DAL MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA-UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

In riferimento ai chiarimenti richiesti da codeste OO.SS., la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha fornito i seguenti elementi.

Alla procedura riservata agli assistenti capo possono partecipare esclusivamente coloro che, alla data del 31 dicembre 2012, rivestano una posizione in ruolo non inferiore alla n. 9158 (ovvero quella compresa entro il doppio dei posti complessivamente loro riservati); tale elenco non è suscettibile di ampliamento né di modifica atteso che l'art. 1, comma 2, del Decreto 3 dicembre 2013, n. 144, lega il requisito della posizione in ruolo alla data sopra indicata.

I 9158 assistenti capo, in ordine di ruolo, risultanti dallo stralcio pubblicato sul portale doppia vela che partecipano all'aliquota dei posti loro riservati, verranno valutati tutti nelle singole annualità, intese come il doppio dei posti di tutte le annualità comprese tra il 2004 ed il 2012.

II bando in argomento non preclude la partecipazione degli assistenti capo promossi al ruolo superiore per merito straordinario, purché in possesso dei prescritti requisiti; orientamento, peraltro, assunto anche nell'ultimo concorso a 136 posti per vice sovrintendenti, successivamente elevati a 336, appena conclusosi. Infatti, nei campi della domanda on-line, relativi alla qualifica ricoperta per ciascun anno, sono state all'uopo previste le voci di vice sovrintendente, sovrintendente e sovrintendente capo proprio per coloro che rientrino in predetta ipotesi.

L'esclusione dal concorso disciplinata dall'art. 3 del bando in argomento, pur non consentendo la partecipazione alla procedura, non apporta alcuna variazione alla posizione in ruolo, così come quella dei vincitori del concorso precedente rimane immutata sino al superamento del corso di formazione ed alla successiva nomina a vice sovrintendente.

Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono esclusivamente quelli stabiliti dall'art. 6 del bando di concorso in argomento e devono essere conseguiti entro il 22 gennaio 2014 (termine ultimo per la presentazione delle domande). La commissione esaminatrice stabilirà, in sede di prima riunione, i criteri di massima per la graduale valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei punteggi, il cui verbale verrà reso disponibile all'indirizzo http://doppiavela.poliziadistato.it.

I posti non coperti per ciascun anno di riferimento, dal 2004 al 2012, sono portati in aumento di quelli riferiti all'anno successivo, nell'ambito del limite percentuale della rispettiva riserva di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell'articolo 24-quater del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. I posti eventualmente non coperti al termine della complessiva procedura concorsuale semplificata sono portati in aumento, in proporzione alle rispettive percentuali del 60 e del 40 per cento, di quelli disponibili al 31 dicembre 2013, ai sensi del suddetto art. 24 quater.

I candidati, in possesso dei requisiti prescritti, possono effettuare una scelta multipla sia per tipologia di concorso (ossia quello riservato agli assistenti capo e quello riservato al personale del ruolo degli assistenti ed agenti) che per le diverse annualità.

Atteso che la valutazione dei titoli per il personale che partecipa al concorso riservato agli assistenti capo precede, ai fini della formazione della relativa graduatoria, quella dei titoli degli agenti ed assistenti con quattro anni di servizio, i partecipanti, in possesso dei requisiti per entrambe le tipologie del concorso, verranno eventualmente dichiarati vincitori in primo luogo per il concorso riservato agli assistenti capo, con conseguente garanzia di rientro nella sede di servizio.

II personale transitato nei ruoli tecnici della Polizia di Stato, purché in possesso dei requisiti prescritti per la/le annualità cui intende partecipare, può presentare domanda, inserendo la qualifica posseduta al 31 dicembre dell'anno o degli anni di interesse. Nella sezione relativa allo stato di servizio, alla voce qualifica attuale, potrà essere inserita quella corrispondente del personale che espleta funzioni di Polizia.

I candidati, possono, fino alla data di scadenza della presentazione della domanda (22 gennaio 2014) modificare e/o integrare i dati indicali nella stessa, accedendo alla propria area riservata ed utilizzando le credenziali rilasciate in fase di registrazione. In caso di smarrimento delle credenziali è possibile richiedere la nuova password avvalendosi dell'apposita funzionale disponibile sul medesimo portale.

Il candidato che intende annullare la domanda di partecipazione deve presentare apposita istanza scritta airUfficio/Reparto di appartenenza, il quale provvederà ad inoltrarla al Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Attività Concorsuali, Via del Castro Pretorio n.5 - 00185 Roma.
Il superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, quale titolo di valutazione, dovrà essere indicato nel foglio notizie elettronico che verrà reso disponibile, nell'area riservata del portale della domanda on-line, sul sito https://concorsips.interno.it , non appena la Commissione esaminatrice redigerà il verbale dei criteri di valutazione dei titoli di servizio.
I candidati che partecipano ai posti riservati in quanto in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del D.P.R. 752/1976, qualora risultassero vincitori ma non rientranti nel numero dei suddetti posti, verranno considerati alla stregua degli altri concorrenti ed inseriti in graduatoria in base al punteggio conseguito a seguito della valutazione dei titoli di servizio.
Per quanto riguarda le problematiche di carattere tecnico, la stessa Direzione Centrale ha precisato che i candidati che, avendo portato a termine la procedura di registrazione, non siano riusciti a stampare la copia della domanda ovvero a completare la procedura, possono recuperare la password utilizzando l'apposita funzione disponibile sul portale della domanda on-line tramite un apposito link. Una volta effettuata tale operazione, sarà possibile procedere con la modifica e/o stampa della domanda di partecipazione.
E' stato, inoltre, rappresentato che le eventuali difficoltà inerenti la compilazione dei campi della domanda on-line potrebbero dipendere dalle capacità del browser, del computer o della rete che i candidati hanno utilizzato per accedere al portale. Pertanto, in questi casi, sarebbe opportuno utilizzare un altro dispositivo per l'accesso alla domanda on-line.
Si fa riserva di comunicare eventuali ulteriori notizie in merito alle quali questo Ufficio ha già inviato richiesta di integrazione alla Direzione Centrale per le Risorse Umane.

Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici

Ci vengono chieste delucidazioni in merito alla questione se il diritto ad assentarsi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici possa essere esercitato anche per effettuare un ciclo di terapie presso istituti termali (cure termali) dal dipendente che non abbia alcuna patologia riconosciuta come causa di servizio.
Ci vien chiesto, inoltre, di chiarire se nella documentazione sanitaria attestante l'avvenuta effettuazione della visita specialistica, debba essere precisato l'orario in cui la stessa è stata sostenuta.
Le cure termali non sono una "terapia" medica in senso stretto e, pertanto, a nostro avviso non possono ricadere nella previsione della norma che si richiama. Peraltro esse sono sottoposte a specifico regime che prevede il congedo straordinario nei soli casi di dipendenza dell'infermità da causa di servizio, prevedendosi per i restanti casi il diritto ad effettuarle in regime di congedo ordinario.
Come già chiarito in altre occasioni, in relazione alle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, la normativa, anche in un'ottica di semplificazione, prevede un diverso regime giustificativo, nel senso che al fine dell'imputazione dell'assenza o malattia, non necessita alcuna certificazione attestante una patologia, ma sarà sufficiente la produzione dell'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione, a prescindere dalla circostanza che queste siano connesse ad una patologia in atto.
Con circolare n.557/RS/01161/4166 del 02.08.2013, l'Ufficio relazioni sindacali del Dipartimento della P.S. ha fornito gli elementi pervenuti dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane in relazione alle richieste di chiarimento ed ai quesiti pervenuti sull'argomento.
La disposizione normativa prevede che qualora "l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l'assenza è giustificata mediante presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione".
Al riguardo, il Dipartimento della Funzione Pubblica si è espresso nei seguenti termini:
" ... ai fini di computare tali assenze come malattia è sufficiente che il dipendente produca l 'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione, a prescindere dalla circostanza che queste siano connesse ad una patologia in atto".
Alla luce di tale indirizzo, dunque, secondo l'Amministrazione, sarà possibile imputare l'assenza dal servizio del dipendente che debba effettuare una visita specialistica o similare all'istituto del congedo straordinario per malattia, anche in assenza di una patologia in atto, presentando una semplice certificazione da parte della struttura sanitaria che ha erogato la prestazione, senza alcuna indicazione dei dati prognostici e diagnostici.
A seguito del menzionato orientamento espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, numerosi uffici hanno manifestato ulteriori difficoltà interpretative in merito alla corretta documentazione che il dipendente deve produrre ai fini di giustificare l'assenza in esame.
In particolare, i dubbi sollevati riguardano:
se il dipendente che intende avvalersi di tale beneficio sia tenuto a dimostrare l'impossibilità di poter effettuare la visita al di fuori dell'orario di servizio;
se permane la necessità di attestare nella documentazione l'orario di effettuazione della prestazione;
se il ricorso al congedo straordinario per malattia per visita specialistica possa configurarsi come una libera scelta del dipendente (con l'unico onere di produrre la certificazione dell'avvenuto esame).
Tali dubbi sono stati oggetto di un nuovo quesito al Dipartimento della Funzione Pubblica, per il quale, si è in attesa di risposta.

Mobilità ferroviaria degli appartenenti alla Polizia di Stato

In risposta alla nostra nota n. 3.2/1413/2013/ic del 19 dicembre scorso, la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato ha rappresentato che, il dipendente Servizio Assistenza ed Attività Sociali, per quanto di competenza, ha già avviato opportune iniziative, sia con Trenitalia S.p.a. che con la Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.a. (NTV - Italotreno), finalizzate alla stipula di apposite convenzioni a favore del personale della Polizia di Stato per agevolarne, in termini economici, la mobilità ferroviaria sui treni a media e lunga percorrenza.

COLLEGAMENTO S.I.U.L.P. TARANTO

Periodico di informazione sindacale edito dal Sindacato Italiano Unitario di Polizia.
Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF direttamente nella tua casella di posta elettronica, invia una e-mail alla nostra segreteria Provinciale all'indirizzo: taranto@siulp.it, indicando il tuo nome e cognome ed il tuo posto di lavoro. Il servizio è completamente gratuito.

Indennità mensile supplementare di comando: il T.A.R. del Lazio ordina all'amministrazione di individuarne i beneficiari anche per la Polizia di Stato

Ci vengono richieste informazioni e notizie su una recentissima sentenza che riconoscerebbe ad un nutrito gruppo di dipendenti della Polizia di Stato, comandanti presso Sottosezioni e distaccamenti della Polizia Stradale, l'attribuzione dell'indennità supplementare mensile di comando di cui all'art. 10 comma 1 della L. 78/83.

La Sentenza esiste ed è la n. 10661/2013 del 10/12/2013 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter).

Preliminarmente, appare opportuno fornire alcuni cenni sull'indennità in questione:

- l'art. 10, comma 1, della L. 23/3/83 n. 78 (recante "Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare") ha previsto che: " Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando in comando di singole unità o gruppi di unità navali spetta, per il periodo di percezione dell'indennità di cui all'articolo 4 (della medesima legge), un'indennità supplementare mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella";
- il D.L. 21-9-1987 n. 387, convertito con modificazioni in L. 30/11/87 n. 472, (recante "Copertura finanziaria del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia"), ha previsto che le indennità di cui agli artt. 4 e 10 della L. 78/83, competono al personale della Guardia di Finanza (art. 3 comma 18 bis), e che le stesse sono altresì estese al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo degli Agenti di Custodia che si trovi nelle stesse condizioni di impiego e di imbarco (art. 3 comma 18 quater);
- l'art. 13 comma 3 del D.P.R. 18/6/02 n. 164 (recante il "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di Polizia ed ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di Polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002 -2003") ha poi stabilito che: "Ai fini della prevista corresponsione dell'indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all'articolo 10 della legge sulle indennità operative, si provvede all'individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze"; (analoga disposizione è stata prevista in favore delle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza) con il successivo art. 52 comma 3 dello stesso D.P.R., mentre il successivo art. 65, sempre dello stesso decreto, ha indicato le risorse finanziarie per far fronte all'onere derivante dall'attuazione del decreto).

Sulla base della normativa sopra riportata, alcuni dipendenti della Polizia di Stato, comandanti presso Sottosezioni e distaccamenti della Polizia Stradale hanno chiesto ai Ministeri interessati di dare attuazione alla disposizione di cui all'art. 13 comma 3 del citato D.P.R. 164/02, provvedendo all'adozione dello specifico atto (determinazione del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) indispensabile per l'individuazione dei titolari di comando, e alla conseguente corresponsione della relativa indennità, previo, ove occorra, finanziamento del corrispondente capitolo di bilancio.

Le istanze presentate non hanno avuto alcuna risposta e gli istanti hanno prodotto ricorso contro il silenzio serbato dalle Amministrazioni interessate.

Con la Sentenza n. 10661/2013 del 10/12/2013 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha ritenuto illegittimo il silenzio ed ha ordinato all'Amministrazione dell'Interno di dare attuazione al disposto del suddetto articolo entro il termine di giorni 90 (ritenuto congruo in considerazione della complessità dell'adempimento).

Nella motivazione della sentenza si legge che l'istanza dei ricorrenti non era diretta ad ottenere il pagamento dell'indennità in questione, bensì ad ottenere l'adozione proprio del decreto interministeriale di attuazione della norma dell'art. 13 c. 3 del D.P.R. 164/02, che costituisce il presupposto indispensabile per poter individuare le posizioni di comando che danno diritto all'attribuzione dell'indennità di cui trattasi.

Per tali ragioni il ricorso è stato ritenuto non solo procedibile ma anche fondato, condividendo il Collegio il costante orientamento formatosi in giurisprudenza in materia (cfr. T.A.R. Lazio Sez. I bis 6/6/06 n. 4307; Sez. II 31/8/10 n. 32090; Cons. Stato Sez. IV 12/7/07 n. 3971; 23/9/08 n. 4608; 6/4/12 n. 2049).

Invero, l'art. 13 comma 3 del D.P.R. n. 164 del 2002 (recante il Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005) al terzo comma, estende l'indennità supplementare di comando navale, prevista dall'art. 10 della legge 23 marzo 1978, n. 78 [originariamente per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica al comando di singole unità o gruppi di unità (comma 1 - e per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni e responsabilità corrispondenti - comma 2)] al personale che "riveste funzioni e responsabilità al comando di singole unità o gruppi di unità navali".

L'individuazione dei titolari di comando spetta, com'è chiaro dalla lettura della norma, alle singole Amministrazioni interessate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (e quindi, nel caso che qui ci occupa, l'individuazione è a cura degli Uffici competenti del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze): sotto tale profilo non può che ribadirsi come detto provvedimento abbia natura costitutiva e non meramente ricognitiva del diritto alla corresponsione della indennità di comando di cui si discute, con la precisazione che la natura costitutiva del provvedimento da emanarsi riguarda non già l'esistente diritto alla indennità in esame, ma l'individuazione dei soggetti che hanno titolo a percepirla.

Ritengono, infine, i Giudici Amministrativi che, sebbene la norma non fissi espressamente un termine entro il quale l'Amministrazione debba provvedere alla individualizzazione dei "titolari di comando" (cui spetta l'indennità in questione) ciò non esime l'Amministrazione stessa dal provvedere in tempi ragionevoli e coerenti con le stesse disposizioni contrattuali in cui la indennità di comando si inserisce (biennio economico 2002-2003), trattandosi di un'attività doverosa che affonda le proprie radici in accordi sindacali, recepiti - come si è osservato - con apposita fonte regolamentare.

Si è, pertanto ed evidentemente, in presenza di un comportamento vincolato all'emanazione del provvedimento che appare solo parzialmente discrezionale nel contenuto (rientrando nella esclusiva competenza dell'amministrazione l'individuazione dei titolari di comando).

Per le su esposte ragioni non può negarsi che i soggetti che potenzialmente si trovano nella condizione di possibili destinatari del beneficio in questione abbiano legittimazione a pretendere dall'Amministrazione l'attuazione della norma, a nulla rilevando che la norma stessa non fissi termine alcuno per l'adempimento.

Con la pronuncia in esame, a parere del TAR Lazio è del tutto evidente la violazione dell'obbligo di provvedere stabilito in tale disposizione, con la conseguente illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'Amministrazione dell'Interno alla quale viene dunque ordinato di provvedere, con espressa determinazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a dare attuazione al disposto dell'art. 13 comma 3 del D.P.R. 164/02 entro il termine di giorni novanta - ritenuto congruo in considerazione della complessità dell'adempimento - dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, o dalla sua notificazione a cura di parte.

Nei termini evidenziati il SIULP si premurerà di seguire gli ulteriori sviluppi della vicenda riferendo in ordine agli stessi attraverso questo notiziario.